



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Solared S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Alberto Tesserin, Benedetto  
Graziosi, Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Benedetto Graziosi in  
Bologna, via dei Mille 7/2;

contro

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista,  
Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso Maria Chiara Lista in Bologna,  
p.zza Aldrovandi 3; Provincia di Ferrara;

per l'annullamento

della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 28 n. 28 del 6 dicembre  
2010, pubblicata sul BUR n 170 del 10 dicembre 2010 (ricorso introduttivo);  
del provvedimento della Provincia di Ferrara n. 47408 del 9 giugno 2011 di  
sospensione del procedimento di autorizzazione avviato su istanza di Solared s.r.l.  
n.99460 del 9.12.2010 (motivi aggiunti);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 74 cod proc amm, in quanto il ricorso appare prima facie inammissibile per quanto riguarda il ricorso principale, per assenza di interesse diretto concreto ed attuale stante la non immediata lesività dell'atto, e fondato per quanto riguarda i motivi aggiunti, come già evidenziato in sede cautelare, sotto l'assorbente profilo di cui al quinto motivo;

- atteso che, sotto il primo profilo, come evidenziato dalla stessa difesa regionale la delibera oggetto del ricorso introduttivo è priva di immediata lesività nei confronti della situazione giuridica azionata dalla ricorrente, essendo la valutazione definitiva del progetto proposto (in termini di rilascio della relativa autorizzazione o di diniego della stessa) rimessa alla valutazione della competente amministrazione provinciale;

- ritenuto che sul secondo versante, come già anticipato in sede cautelare, il provvedimento provinciale di sospensione sia stato adottato in violazione delle norme e dei principi invocati da parte ricorrente;

- considerato che, in proposito, costituisce jus receptum la specialità del potere sospensivo di un procedimento amministrativo, altrimenti operando in capo alla pubblica amministrazione il principio generale del dovere di concludere un procedimento amministrativo avviato, specie su istanza di parte;

- atteso che, in generale, va ribadito che nel sistema dell'art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono

tipiche e di stretta interpretazione, e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da esigenze di opportunità politica ed estranee al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa;

- considerato che, applicando tali coordinate al caso de quo, il motivo di opportunità di sospensione è del tutto privo di fondamento normativo;
- atteso che all'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti consegue l'annullamento dell'atto provinciale;
- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della provincia, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione nei confronti della Regione, anche a fronte dei dubbi interpretativi in ordine agli effetti ed all'operatività della delibera regionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: lo dichiara inammissibile relativamente al ricorso principale; lo accoglie, relativamente al ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto annulla l'atto provinciale ivi impugnato. Condanna l'amministrazione provinciale intimata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Spese compensate nei confronti dell'amministrazione regionale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)